

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3255-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)
presentata alla Presidenza il 19 dicembre 2002

(Relatore: **CRAXI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 ottobre 2002 (v. stampato Senato n. 1375)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**BERLUSCONI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(**MARZANO**)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(**MORATTI**)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(**URBANI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 ottobre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3256 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

CRAXI, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 28 luglio 1998, sostituisce quello sottoscritto il 26 gennaio 1970 e si inserisce nella linea politica del Ministero degli affari esteri, volta a valorizzare le potenzialità internazionali e di cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.

L'Accordo determina i principi ed i campi nei quali dovrà concretizzarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Sono inoltre indicati i settori prioritari di azione: cooperazione universitaria, diffusione della lingua, collaborazione artistica ed archeologica, cooperazione scientifica.

L'articolo 1 costituisce il preambolo del successivo articolato nel suo complesso.

L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della cooperazione accademica attraverso lo scambio di docenti e la stipula di convenzioni di cooperazione inter-universitaria diretta tra gli atenei dei due Paesi su temi di reciproco interesse.

L'articolo 4 prevede lo sviluppo della collaborazione nei campi della conservazione, della salvaguardia e della gestione del patrimonio archeologico ed artistico mediante missioni di scavo ed interventi di conservazione e restauro.

L'articolo 5 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti gli accordi culturali recentemente stipulati, di pervenire ad una più stretta forma di collaborazione per combattere il traffico illegale di opere d'arte.

Gli articoli 6 e 13 promuovono la diffusione della lingua italiana tramite l'istituzione di cattedre e lettori e l'acquisto di audiovisivi.

L'articolo 8 regola l'offerta reciproca di borse di studio per laureandi e giovani ricercatori.

L'articolo 9 è volto a favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica, specialmente mediante missioni di esperti che analizzino congiuntamente i rispettivi sistemi scolastici anche in vista di eventuali equipollenze.

L'articolo 12 concerne la promozione artistica nei settori della musica, della danza, del teatro, del *design* e della fotografia. Le due parti si impegnano inoltre ad organizzare mostre di alto livello, in grado di esprimere significativamente il rispettivo patrimonio artistico e culturale.

Gli articoli 18 e 19 prevedono, oltre a varie attività di collaborazione scientifica e tecnologica in aree di comune interesse che vengono individuate sul piano generale, anche talune modalità di cooperazione individuate nello scambio di ricercatori, nella istituzione di corsi di aggiornamento e di specializzazione, nella erogazione di contributi per l'organizzazione di conferenze e seminari, eccetera.

Gli articoli 14 e 16 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori degli Archivi e delle Biblioteche, dello sport e della gioventù.

L'articolo 21 prevede la costituzione di due Commissioni miste, una culturale ed un'altra scientifica, che dovranno redigere programmi esecutivi pluriennali volti a realizzare i principi accolti dall'Accordo.

L'articolo 22 stabilisce che l'Accordo entra in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, precisando che saranno portati a termine tutti i programmi posti in essere dall'Accordo del 26 gennaio 1970.

L'articolo 23 dispone infine la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia del medesimo. Salvaguarda inoltre, in caso di denuncia, l'esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di vigenza.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3255,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 3255 recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998 », approvato dal Senato,

ritenuta valida la politica degli accordi bilaterali nello sviluppo del processo di costruzione della pace fra i popoli;

considerato l'accordo come un aiuto reciproco per sviluppare anche i rapporti commerciali ed economici;

auspicato un sollecito avvio degli impegni reciproci anche in materia di immigrazione;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno sviluppare la collaborazione anche nei settori del commercio e del turismo, mediante specifici studi e ricerche;

b) nella collaborazione nei campi della ricerca scientifica e tecnologica si preveda anche lo scambio di conoscenze imprenditoriali e si promuovano attività informative e formative congiunte in tema di cultura economica d'impresa.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 386.276 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ed in euro 418.333 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0037880